

Whistleblowing - Per saperne di più...

1. Da chi possono essere effettuate le segnalazioni?

Dal personale e da terze parti, ove per personale si intende “dipendenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, nonché ex dipendenti, lavoratori non ancora assunti o ancora in prova, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti, come specificatamente identificati all’art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023” e per terze parti “soggetti esterni aventi un rapporto giuridico con la Società (ad esempio lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, azionisti, fornitori, collaboratori, ecc., come specificatamente identificati all’art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023), che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni oggetto di Segnalazione nell’ambito del contesto lavorativo.”

2. Il segnalante può ricevere assistenza?

Può essere assistito dal Facilitatore, per cui si intende la persona che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata, sia per quanto riguarda l’identità le modalità con cui l’assistenza si concretizza.

3. Cosa può essere oggetto di segnalazione?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ivi previsti, iii) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea nei settori indicati dal medesimo Decreto, iv) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea di cui all’art. 325 TFUE, v) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui al art. 26, par. 2 TFUE, vi) atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati nel Decreto.

4. Con quali modalità possono essere inviate le segnalazioni?

Piattaforma informatica: [modulo segnalazioni](#)

Incontro diretto e riservato: veicolando la richiesta mediante uno dei canali summenzionati.

5. Quali sono i requisiti minimi che deve presentare una segnalazione?

- Le generalità del segnalante, qualora decida di inviare la Segnalazione specificando la propria identità;
- Una descrizione puntuale e circostanziata dei fatti, generalità o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta; circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati i fatti, qualora conosciute; tipologia di condotta illecita; altri soggetti a conoscenza dei medesimi fatti; ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro ai fini della ricostruzione e successiva verifica dei fatti riportati, inclusi eventuali documenti da allegare che possano fornire elementi di fondatezza di quanto segnalato;
- Per il segnalante che renda note le proprie generalità o, in caso di forma anonima, che fornisca almeno un contatto utile che consenta di interagire con la Società (e-mail, telefono ecc.), sarà possibile rilasciare un avviso di ricevimento e fornire riscontro alla segnalazione, fatto salvo l’utilizzo della piattaforma informatica nell’ambito della quale il segnalante può in ogni momento controllare lo stato della segnalazione.

6. Chi gestisce la segnalazione?

Il Responsabile della Trasparenza nominato da GALDUS.

7. Come funziona l'iter di gestione della segnalazione?

Alla ricezione di una segnalazione, il gestore della segnalazione:

1. rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni;
2. svolge un'analisi preliminare necessaria al fine di valutare la sussistenza dei requisiti necessari previsti per avviare l'istruttoria interna e, qualora sussistano, avvia l'istruttoria interna;
3. fornisce riscontro alla segnalazione, dando conto delle eventuali misure adottate o che si intende adottare, entro tre mesi dalla data del rilascio dell'avviso di ricevimento.

GALDUS assicura la protezione del segnalante in buona fede contro qualsiasi atto, azione, comportamento ritorsivo collegato in maniera diretta o indiretta alla segnalazione; invece, in caso di segnalazioni infondate e/o effettuate in mala fede, la Fondazione si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.